

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI



Il giorno 29 Aprile 2026 alle ore 18.30, in seconda convocazione, in Lecco (LC),

Piazza Mazzini/Galleria Roma n. 5, e in video conferenza tramite la piattaforma

“Teams” a seguito di formale convocazione dei soci dell’*Associazione Un Mondo di*

Amici, codice fiscale 92048970138, è presente il Consiglio Direttivo nelle persone

di:

✓ Franco Gattinoni, nato a Lecco (LC) il 07/02/1956, Codice Fiscale

GTT FNC 56B07 E507P; Presidente dell’*Associazione*,

✓ Maurizio Amedeo Rupolo, nato a Limbiate (MI) il 13/09/1959, Codice

Fiscale RPL MZM 59P13 E591D; Consigliere dell’*Associazione*,

Il consigliere Gabriele Manenti è venuto a mancare il 29/03/2026

A tutti i Soci presenti di persona o in video conferenza è attribuita la possibilità

di interloquire in sede assembleare e di esprimere il proprio voto con riferimento

agli argomenti all’ordine del giorno e con riferimento a ciascuno sono state

espletate idonee modalità per garantire la certezza del riconoscimento.

Il *Presidente*, prendendo atto delle presenze, dichiara l’*Assemblea* validamente

costituita e valida a deliberare sul seguente ordine del giorno:

✓ modifiche statutarie richieste dal Runts per qualificare l’*Associazione*

come “*Ente del Terzo Settore*”

L’*Assemblea* nomina, all’unanimità, alla funzione di segretario verbalizzante per la

presente seduta la Signora Marta Romani.

Tutti gli intervenuti si dichiarano adeguatamente informati in merito agli

argomenti all’ordine del giorno e il *Presidente* dà avvio all’*Assemblea* illustrando

come l’*Associazione*, debba provvedere alla modifica del proprio statuto

	rendendolo conforme alle norme previste dal D.lgs. n. 117/2017 in materia di	
	<i>“Enti del Terzo Settore”</i> al fine di acquisire formalmente tale qualifica giuridica.	
	L'Associazione fu costituita con atto pubblico del Notaio Orlando Cornelio in	
	Lecco, repertorio n. 897638, il 26 ottobre 2005, successivamente modificato il 19	
	giugno 2018, con atto registrato in Agenzia Entrate il 6 luglio 2018 al n. 1372	
	serie; l'ente svolge la propria attività benefica sulla base del vigente statuto.	
	Si da atto che l'Associazione non ha acquisito la personalità giuridica e, come	
	anche indicato nella Nota n. 10980 del 22 ottobre 2020 del Ministero del Lavoro	
	e delle Politiche Sociali <i>“non si ritiene che la presenza in un ente di tipo associativo di un</i>	
	<i>atto costitutivo redatto con atto pubblico in assenza di una specifica prescrizione normativa,</i>	
	<i>possa inficiare la validità di successive delibere modificative risultanti da una semplice scrittura</i>	
	<i>privata: troveranno infatti applicazione i principi civilistici di libertà della forma degli atti</i>	
	<i>(ricavabile dal combinato disposto degli articoli 1325 e 1350 del Codice civile e valevole</i>	
	<i>all'infuori dei casi in cui sia espressamente richiesta dalla legge una particolare forma) e di</i>	
	<i>conservazione degli stessi”.</i>	
	È quindi proposta l'approvazione di un nuovo statuto conforme alle regole del	
	D.lgs. n. 117/2017.	
	L'Assemblea discute approfonditamente in merito a quanto riferito dal Presidente. È	
	letto lo statuto proposto quale sostitutivo di quello attuale e ne sono esaminate	
	tutte le clausole provvedendo ad una loro lettura.	
	È specificato che gli articoli dello statuto proposto qualificano l'Associazione quale	
	Ente del Terzo Settore e, avendo intenzione l'Associazione di raggiungere finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale in conformità con la struttura e il	
	modello giuridico dell'associazionismo.	

Dopo approfondita ed esaustiva discussione il *Presidente* chiama l'*Assemblea* a deliberare in merito agli argomenti all'ordine del giorno che, all'unanimità

DELIBERA DI

- approvare un nuovo statuto dell'*Associazione*, posto in **Allegato A** al presente verbale,
- prevedere che il nuovo statuto sia in vigore dalla data di iscrizione del medesimo nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, assumendo da quale momento l'*Associazione* la qualifica di "*Ente del Terzo Settore*"
- autorizzare il Presidente a procedere secondo le modalità e i termini previsti dalle norme all'iscrizione dell'*Associazione* nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,
- autorizzare il Presidente ad ogni variazione dello statuto richiesta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al fine del perfezionamento della procedura di iscrizione nel medesimo.

È richiesta la registrazione del presente atto in esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 co. 3 e 5 del D.lgs. n. 117/2017 avendo le modifiche approvate con il medesimo atto lo scopo di adeguare gli atti a modifiche ed integrazioni normative in particolare a quelle introdotte dal D.lgs. n. 117/2017 stesso.

Al termine della riunione non essendoci null'altro da discutere e deliberare l'assemblea è tolta, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale e del relativo allegato, alle ore 19.30.

Il Presidente

Il Segretario

(Franco Carlini)

(Marta Romani)

STATUTO

Associazione Un Mondo di Amici - ETS

Art. 1. Costituzione e Denominazione

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di *Associazione* disciplinata dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il “*Codice*”, avente la denominazione: “**Associazione Un Mondo di Amici - Ente del Terzo Settore**”.

1.2 È obbligatorio, ai sensi di legge, l'uso della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell'acronimo “ETS” nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2. Sede e durata

2.1 L'*Associazione* ha sede legale nel Comune di Lecco, nei locali individuati dal *Consiglio Direttivo*.

2.2 Con deliberazione del *Consiglio Direttivo* potranno essere istituite sedi secondarie e uffici locali.

2.3 La durata dell'*Associazione* è illimitata.

Art. 3. Scopo e attività

3.1 L'*Associazione* non ha scopo di lucro, neppure indiretto, e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale svolgendo in via esclusiva o principale, la seguente attività di interesse generale:

- a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del *Codice*.

3.2 L'*Associazione* persegue le proprie attività:

ALLEGATO A

a) nell'ambito della beneficenza diretta, con erogazioni o interventi a favore delle popolazioni colpite da carestie, eventi atmosferici di particolare gravità o da epidemie e più in generale popolazioni con gravi problemi che comportano impedimento allo sviluppo, sia in Italia sia all'estero.

b) nell'ambito della beneficenza indiretta, con erogazioni di denaro o beni o servizi a favore enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice, per la realizzazione diretta di progetti aventi finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale negli ambiti:

✓ della promozione dell'educazione, della formazione e del successivo aggiornamento di personale medico e paramedico presso tali popolazioni;

✓ del sostegno dell'alfabetizzazione e del diritto all'educazione;

✓ della diffusione delle conoscenze in campo medico, scientifico e culturale tramite il sostegno e il patrocinio di mostre, gruppi di studio, conferenze, corsi, seminari, nonché la pubblicazione dei risultati delle attività di ricerca nei predetti campi;

✓ del sostegno alle organizzazioni educative, scientifiche, mediche e di ricerca in campi pertinenti agli scopi dell'associazione, sempre che le attività poste in essere dai beneficiari siano caratterizzate dall'assenza di scopo di lucro anche attraverso l'istituzione di borse di studio e l'erogazione di contributi a persone fisiche e giuridiche;

✓ della realizzazione di progetti di sviluppo integrati di lungo periodo e di emergenza ed attuare iniziative anche di carattere finanziario atte a consentire l'implementazione degli stessi;

✓ del sostegno di progetti ed interventi anche attraverso l'invio di volontari

e di proprio personale presso le popolazioni interessate dai progetti;

✓ della realizzazione di corsi di formazione e attività di promozione sociale per le popolazioni indicate nel primo comma;

✓ della promozione allo sviluppo di programmi e realizzare progetti anche nell'ambito scolastico di educazione e tutte le iniziative volte agli scambi culturali, rivolte soprattutto ai giovani;

✓ del sostegno di programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore conoscenza e partecipazione delle popolazioni ai processi di sviluppo.

3.3 Per raggiungere i propri scopi, l'*Associazione* in particolare potrà, a mero titolo di esemplificazione:

✓ instaurare rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche, enti, e realtà che manifestino la medesima volontà della stessa *Associazione*;

✓ stipulare convenzioni e contratti con istituti, enti, realtà pubbliche e private per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

✓ sviluppare tecnologie di comunicazione, mettendo a disposizione della comunità, l'esperienza maturata nel settore del fondatore;

✓ richiedere ed utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni, sia privati che pubblici;

✓ amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, ovvero dei quali abbia ad altro titolo la disponibilità.

✓ promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, attività, convegni per raccolta fondi per raggiungere gli obiettivi prefissati;

✓ erogare borse di studio;

3.4 L'*Associazione* può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali

alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito

Decreto Ministeriale, ai sensi dell'articolo 6 del *Codice*, nonché svolgere le attività

di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del *Codice*.

Art. 4. Patrimonio e Fondo di dotazione

4.1 Il patrimonio dell'*Associazione* è costituito:

- ✓ dai beni conferiti in sede di costituzione dell'*Associazione*, quali risultano dall'atto costitutivo;
- ✓ dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'*Associazione*;
- ✓ dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- ✓ da donazioni, legati, lasciti.

4.2 I proventi con cui provvedere all'attività e alla vita dell'*Associazione* sono costituiti:

- ✓ dalle quote associative;
- ✓ dai redditi dei beni patrimoniali;
- ✓ dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi.

4.3 Il *Consiglio Direttivo* provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Associazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

4.4 Il patrimonio dell'*Associazione*, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad *Associati*, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

associativo; è vietata inoltre ogni altra ipotesi di distribuzione indiretta anche di cui all'articolo 8 del *Codice*.

Art. 5. Associati

5.1 Sono membri dell'*Associazione* coloro che, condividendone le finalità, facciano richiesta di ammissione al *Consiglio Direttivo* con indicazione del domicilio e dell'indirizzo di posta elettronica cui devono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazioni di piena conoscenza e accettazione delle norme del presente statuto e degli obblighi da esso derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento della quota associativa; l'ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal *Consiglio Direttivo* e ha effetto dalla data della deliberazione; l'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato al richiedente fatti salvi, inoltre, i diritti a favore del richiedente di cui all'articolo 23 del *Codice*.

5.2 Gli *Associati*, definiti anche *Soci*, sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal *Consiglio Direttivo*. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'*Associazione*. La qualità di *Socio* non è trasmissibile.

5.3 Gli *Associati* hanno parità di diritti, compreso quello di voto; essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'*Associazione* si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal *Consiglio Direttivo* e la cui osservanza è obbligatoria per gli *Associati*; la partecipazione all'*Associazione* non può essere temporanea.

5.4 La qualità di *Associato* deve risultare da apposito registro tenuto a cura

del *Consiglio Direttivo*.

5.5 La qualità di *Socio* si perde nei seguenti casi:

- ✓ per morte;
- ✓ per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al *Consiglio Direttivo*;
- ✓ per esclusione; l'esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi per tre mesi; è deliberata dall'assemblea nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie. L'associato colpito da provvedimento di esclusione può ricorrere entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione di esclusione, ai sensi dell'art. 18 del presente statuto;
- ✓ per decadenza: la decadenza è pronunciata dal *Consiglio Direttivo* a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'*Associazione*.

5.6 L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata o PEC e sono garantite le cautele previste dal *Codice*. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

Art. 6. Organi dell'Associazione

6.1 Sono organi dell'*Associazione*:

- ✓ l'*Assemblea degli Associati*;
- ✓ il *Consiglio Direttivo*;
- ✓ il *Presidente*,
- ✓ l'*Organo di controllo*;

6.2 Ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 31 del *Codice* o facoltativamente è nominato un soggetto svolgente al funzione di *Revisore legale dei conti*; questi, anche in forma monocratica, può coincidere con l'*Organo di controllo* ove quest'ultimo possenga i requisiti previsti dall'articolo 31 stesso.

Art.7.Assemblea

7.1 L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Presidente del *Consiglio Direttivo* almeno una volta in un anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del *Consiglio Direttivo* e dell'*Organo di Controllo*. L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il *Consiglio Direttivo* ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli *Associati*.

7.2 Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a ogni associato a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

7.3 Ogni *Associato* ha diritto di voto; ogni *Associato* potrà farsi rappresentare da altro *Associato* mediante delega scritta; ogni *Associato* non può essere portatore di più di una delega; non sono ammessi voti per corrispondenza.

7.4 Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità

degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi;

c. della riunione, oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il *Presidente* e il soggetto verbalizzante.

7.5 L'*Assemblea* è presieduta dal *Presidente del Consiglio Direttivo*, assistito da un segretario, eletto dall'*Assemblea*.

7.6 In prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti, qualunque sia il numero degli intervenuti; nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto; per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno un quarto degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli *Associati*; le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

7.7 Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

7.8 Qualora l'*Associato* sia una persona giuridica, questa nominerà un suo rappresentante che parteciperà all'*Assemblea degli Associati*; ogni singola persona giuridica partecipante avrà un singolo diritto di voto.

7.9 Qualora il rappresentante della persona giuridica nominato per l'*Assemblea* dei soci non possa partecipare, questo potrà delegare un suo sostituto riconosciuto comunque dalla persona giuridica rappresentata.

Art. 8. Consiglio direttivo

8.1 L'*Associazione* è amministrata da un *Consiglio Direttivo* composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri nominati dall'assemblea tra gli *Associati*; essi durano in carica tre esercizi, scadono con l'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.

8.2 Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del *Consiglio*, gli altri provvedono attraverso la nomina dei primi dei non eletti alle ultime elezioni, in ordine di preferenza o in caso non siano disponibili candidati non eletti, il Consiglio provvederà a convocare nel più breve tempo possibile elezioni suppletive per la sostituzione dei membri decaduti. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del *Consiglio*.

8.3 Il *Consiglio Direttivo* è convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezione, da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente

l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

8.4 Le adunanze del *Consiglio Direttivo* e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di revisione, se nominato.

8.5 Le riunioni del *Consiglio Direttivo* si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il *Presidente* e il soggetto verbalizzante.

8.6 Per la validità delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo* è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo* si redige processo verbale firmato dal *Presidente* e dal soggetto verbalizzante.

8.7 È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di *Consiglio Direttivo*. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza

giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.

8.8 Il *Consiglio Direttivo* si riunisce tutte le volte che il *Presidente* lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. Le sedute del *Consiglio Direttivo* sono presiedute dal *Presidente* o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

8.9 Il *Consiglio Direttivo* nomina tra i suoi membri il *Presidente*, il *Vice Presidente* e il Segretario generale che resteranno in carica quanto il *Consiglio* stesso.

Art. 9. Poteri del Consiglio Direttivo

9.1 Il *Consiglio Direttivo* è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a. assicurare il conseguimento degli scopi dell'*Associazione*;
- b. convocare le assemblee;
- c. deliberare sull'ammissione di nuovi associati e adottare i provvedimenti di decadenza;
- d. redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
- e. emanare regolamenti e norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'*Associazione*;
- f. acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare;
- g. l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'*Associazione*;
- h. stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- i. sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello

statuto;

j. negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie a favore dell'*Associazione*;

k. decidere la partecipazione dell'*Associazione* a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;

l. costituire o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;

m. conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;

n. promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sugli scopi dell'*Associazione*;

o. deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

Articolo 10 – Presidente

10.1 Il *Presidente* rappresenta legalmente l'*Associazione* nei confronti dei terzi e in giudizio, dura in carica tre esercizi o comunque fino alla scadenza del *Consiglio* che lo ha eletto e può essere rieletto. Il *Presidente* presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del *Consiglio Direttivo*, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'*Associazione*.

10.2 Il *Presidente* può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie

di atti.

Art. 12. L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti

12.1 L'*Organo di controllo* e il soggetto incaricato della funzione di *Revisore legale dei conti*, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del *Codice* o facoltativamente su delibera dell'*Assemblea*.

12.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'*Organo di controllo* si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del *Codice*, l'*Associazione* nomina un *Revisore legale dei conti* o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

12.4 L'*Organo di controllo* e il soggetto incaricato della funzione di *Revisore legale dei conti*, ove non obbligatori per legge, sono organi e funzioni meramente facoltative, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del *Codice* e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

12.5 I membri dell'*Organo di controllo* e il soggetto incaricato della funzione di *Revisore legale dei conti* durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

12.6 La carica di *Organo di controllo* e di soggetto incaricato della funzione di *Revisore legale dei conti* sono incompatibili con quella di membro del *Consiglio Direttivo*.

12.7 L'*Organo di controllo* e il soggetto incaricato della funzione di *Revisore legale dei*

conti relazionano al *Consiglio Direttivo* e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Articolo 14 - Gratuità delle cariche

14.1 Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio, fatta eccezione per l'organo di controllo e il revisione.

Art. 15. - Bilancio

15.1 L'esercizio finanziario si chiude al 31 trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il *Consiglio Direttivo* procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione all'assemblea da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

15.2 Dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'*Associazione* a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

15.3 L'*Associazione* ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017. Il patrimonio dell'*Associazione*, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.4 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dagli articoli 13 e 87 del *Codice* e nei medesimi il *Consiglio Direttivo* documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5 del *Codice*.

Art.16. – Trasformazione

16.1 L'*Associazione*, può attuare le operazioni straordinarie previste dall'art. 42 bis e 2500 octies del codice civile.

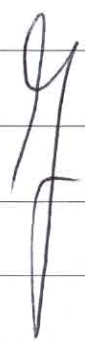
Art.17. - Scioglimento

17.1 L'*Associazione* ha durata illimitata; in caso di scioglimento dell'*Associazione* l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge; nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del *Consiglio Direttivo* potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

17.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'*Associazione* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del *Codice*, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art.18. – Clausola compromissoria

18.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra gli *Associati* o fra essi e l'*Associazione*, incluse le controversie promosse dai membri del *Consiglio Direttivo*, dai liquidatori e dall'*Organo di controllo*, se esistente, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto associativo in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal



presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della *Associazione*, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

18.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

18.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della *Associazione*.

18.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

18.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

18.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali

Art.19. Libri dell'Associazione

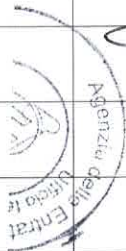
19.1 L'Associazione tiene, ai sensi dell'art. 15 del *Codice* il libro degli *Associati*, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo* ed eventuali altri libri istituiti dal *Consiglio Direttivo* in quanto utili od opportuni considerando la natura e la dimensione associativa.

19.2 Gli *Associati* hanno diritto di esaminare i libri associativi, ai sensi dell'articolo

15 comma 3 del *Codice*, entro 15 giorni dalla richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo. L'esame avverrà presso la sede legale alla presenza di un incaricato dell'Organo di Amministrazione. L'associato ha diritto di ottenere estratti o copie a proprie spese.

Art. 20. Legge applicabile

20.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Associazioni e di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE di VARESE
Ufficio Territoriale di GALLARATE
Atto Reg. 2.4.15 / 26
al N. 186 Serie



Per il Direttore

Il Delegato

Laura Broia